

## **MASSIME CNDCEC 2013**

### **CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

14 marzo 2013, n. 1

Commissario Straordinario dott. Giampaolo Leccisi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rossano; rigetto del reclamo.

**Competizione elettorale - Deposito liste – Esclusione dalla competizione elettorale di una lista – Ammissione alla competizione elettorale della lista avversaria - Reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Rigetto del reclamo.**

- D.M. 7 agosto 2012 Regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei collegi dei revisori, art. 6, comma 1 e art. 9, comma 3;
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 64, commi 10 e 11.

*Le dichiarazioni di accettazione delle candidature sono da ritenersi valide anche senza l'apposizione della data e... le firme di sottoscrizione delle liste possono essere apposte non solo in calce alla lista, bensì anche su fogli separati, purché vi sia contenuto il simbolo, il motto o il nome del presidente.*

*Le liste composte da un numero maggiore o inferiore di candidati rispetto a quello previsto dai commi 10 e 11 dell’art. 64 del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 sono formate in evidente violazione di legge e pertanto devono essere escluse dalla competizione elettorale.*

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

14 marzo 2013, n. 2

Commissario Straordinario dott. Giampaolo Leccisi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Oristano; rigetto del reclamo.

**Competizione elettorale – Irregolarità da parte dell'Ordine nell'indicare il numero dei componenti da eleggere - Impossibilità a presentare la lista in mancanza di un candidato - Reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Rigetto del reclamo.**

- D.M. 7 agosto 2012 Regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei collegi dei revisori, art. 3;

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 20, comma 1, 64, comma 6, 65, comma 1.

*La circostanza di non aver trovato il numero di candidati utile alla presentazione della propria lista nell'ambito della competizione elettorale non può essere addebitata all'Ordine, che correttamente ha indicato il numero di candidati da eleggere inviando un secondo avviso di convocazione dell'assemblea elettorale nel rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 3 del Regolamento.*

## **CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

14 marzo 2013, n. 3

Commissario Straordinario dott. Giampaolo Leccisi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini; accoglimento del reclamo.

**Elezione Collegio dei Revisori dell'Ordine di Rimini- Deposito liste - Proclamazione componente supplente Collegio revisori di età anagrafica inferiore - Reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Accoglimento del reclamo.**

- D.M. 7 agosto 2012 Regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei collegi dei revisori, art. 22;
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 24, 2° comma;
- D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 “Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli Nazionali”, art. 5, comma 2.

*In mancanza di norme specifiche nell'Ordinamento professionale e nel Regolamento elettorale, in caso di parità di preferenze tra due candidati a componenti del Collegio dei revisori, si ritiene applicabile il principio indicato all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 “ Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli Nazionali”, il quale prevede che: “In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età”.*

## **CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

14 marzo 2013, n. 4

Commissario Straordinario dott. Giampaolo Leccisi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Potenza; rigetto del reclamo.

**Competizione elettorale - Deposito delle liste - Delibera di esclusione di un candidato da una lista - Reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Rigetto del reclamo.**

- D.M. 7 agosto 2012, Regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei collegi dei revisori, art. 6, comma 3;
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, art. 21, comma 5;

*E' legittima la delibera di esclusione di un candidato di una lista dalla competizione elettorale qualora tale esclusione sia stata determinata dalla dichiarazione di accettazione della candidatura dopo la scadenza del termine, sia pure di poco.*

*Non rileva la presenza dei delegati alla presentazione della lista presso la sede dell'Ordine prima dell'ora stabilita per la scadenza, stante il carattere personale della manifestazione di volontà di accettare la candidatura.*

*La mancata impugnazione da parte dei candidati soccombenti all'esito della procedura elettorale, appartenenti alla lista dalla quale è stato escluso il reclamante, comporta il difetto di interesse, decisivo ed assorbente, di quest'ultimo.*

## **CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

14 marzo 2013, n. 5

Commissario Straordinario dott. Giampaolo Leccisi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa e Modica; rigetto dei reclami.

**Competizione elettorale - Deposito liste – Provvedimento di non ammissione di due liste - Reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso i provvedimenti assunti dal Presidente dell'Ordine – Secondo Reclamo al Consiglio Nazionale avverso i risultati elettorali – Riunione dei reclami per connessione oggettiva - Rigetto dei reclami.**

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, artt. 16, comma 3; 64, commi 10 e 11;

- D.M. 7 agosto 2012 Regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei collegi dei revisori, artt. 6, 7, 8 e 9, comma 3.

*Il Consiglio Nazionale non ha competenza a decidere con riferimento alla convocazione dell'assemblea degli iscritti, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 139 del 2005: tale norma conferisce infatti al Consiglio Nazionale il potere di decidere in merito ai “risultati delle competizioni elettorali” ed è stata estesa, dalla giurisprudenza, ai provvedimenti di esclusione di una lista dalla competizione elettorale (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza n. 23209 del 3 novembre 2009).*

*L'attività ordinaria del Consiglio, specie quella che non si risolve in provvedimenti frutto di scelte meramente discrezionali dell'organo, non può restare sospesa. Cosicché, tanto il Presidente cessato (e rimasto in carica al fine di effettuare le attività di ordinaria gestione con funzioni di commissario), quanto il Vice-presidente (in caso di assenza del Presidente nella qualità di organo chiamato a garantire il funzionamento del Consiglio per impossibilità del Presidente), quanto il Consiglio nella sua interezza piuttosto che un eventuale commissario, non potrebbero (e non avrebbero potuto né dovuto) non svolgere l'attività prevista per le elezioni.*

*Il Presidente rimasto può, anzi deve svolgere l'ordinaria amministrazione e conseguentemente procedere al controllo delle liste per non bloccare le procedure elettorali. In particolare, infatti, in capo all'organo competente, spetta solo l'onere di*

*accertare i requisiti e le condizioni per l'ammissione alla procedura elettorale senza procedere ad alcun tipo di attività discrezionale.*

*Le liste composte da un numero maggiore o inferiore di candidati rispetto a quello previsto dai commi 10 e 11 dell'art. 64 D. Lgs. 139/2005 sono state formate in evidente violazione di legge e pertanto devono essere escluse dalla competizione elettorale.*

*E' inammissibile la richiesta di annullamento del parere reso dal Consiglio Nazionale sulla composizione delle liste in quanto atto privo di contenuto decisorio.*

## **CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

14 marzo 2013, n. 6

Commissario Straordinario dott. Giampaolo Leccisi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena; rigetto del reclamo.

**Competizione elettorale - Deposito liste - Delibera di esclusione di una lista – Reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso delibera di esclusione – Secondo Reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso risultati elettorali – Riunione dei reclami per connessione oggettiva e soggettiva – Rigetto dei reclami.**

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, artt.64, commi 10 e 11;

- D.M. 7 agosto 2012 Regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei collegi dei revisori, artt.6,7,8,9, comma 3.

*Il Consiglio Nazionale non ha alcun potere di modifica, né parziale né totale, delle liste presentate, dovendosi limitare a verificare la sussistenza nelle liste elettorali dei requisiti e delle formalità previste dalla legge e dal Regolamento elettorale.*

*Le liste composte da un numero maggiore o inferiore di candidati rispetto a quello previsto dai commi 10 e 11 dell'art. 64 del D. Lgs. n. 139/2005 sono state formate in evidente violazione di legge e pertanto devono essere escluse dalla competizione elettorale.*

*E' legittimo il provvedimento di diniego adottato dall'Ordine di Siena con riferimento al ritiro della candidatura del candidato Presidente della lista avversaria, poiché quest'ultimo ha manifestato l'intenzione di voler ritirare solo la propria candidatura e non l'intera lista elettorale - ciascun candidato avrebbe dovuto ritirare la propria candidatura - e inoltre la comunicazione del Presidente è pervenuta all'Ordine territoriale solo dopo l'avvio delle consultazioni elettorali.*

## **CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

14 marzo 2013, n. 7

Commissario Straordinario dott. Giampaolo Leccisi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno; rigetto del reclamo.

### **Competizione elettorale - Deposito delle liste – Proclamazione eletti - Reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Rigetto del reclamo.**

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, art. 9, comma 9; 64, comma 7;
- D.M. 7 agosto 2012 Regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei collegi dei revisori, artt.1, comma 1, 12, comma 2, 13, commi 3 e 4;

*La disposizione dell’art. 9 del D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 si riferisce ai soli Consiglieri (e al Presidente) dei – neo istituiti - Ordini territoriali e non è estendibile ai membri degli Ordini e dei Collegi soppressi: la norma prevede infatti il solo limite di rieleggibilità dei Consiglieri dei nuovi Ordini “riuniti” senza dare rilievo agli eventuali mandati espletati presso gli Ordini estinti.*

*L’art. 64 rappresenta una mera precisazione dell’irrelevanza, ai fini della rieleggibilità, dei mandati espletati presso gli Ordini ed i Collegi estinti. La circostanza che la norma – rubricata “Prima elezione dei Consigli dell’Ordine” – faccia riferimento alla sola prima elezione degli organi degli Ordini territoriali non significa che solo per la seconda elezione abbiano rilievo i mandati espletati presso gli Ordini e i Collegi soppressi. Tale ricostruzione sarebbe illogica poiché consentirebbe ad un membro già rieletto presso un Ordine estinto di ricandidarsi alle prime elezioni dei nuovi Consigli degli Ordini “riuniti” ed escluderebbe invece dalla seconda competizione elettorale degli Ordini “riuniti” un membro di un Ordine estinto già rieletto consigliere del nuovo Ordine.*

*Legittimo è l’operato del Consiglio dell’Ordine che ha ammesso la candidatura e proclamato l’elezione dei vincitori nonostante fossero già componenti dei Consigli uscenti e fossero stati componenti dei precedenti Ordini e Collegi.*



## **CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

14 marzo 2013, n. 8

Commissario Straordinario dott. Giampaolo Leccisi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno; rigetto del reclamo.

### **Competizione elettorale - Deposito liste – Proclamazione lista vincitrice - Reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Rigetto del reclamo.**

- D.M. 7 agosto 2012 Regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei collegi dei revisori, art. 1, comma 1;
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 9, comma 9; art. 64, comma 7;

*La disposizione dell’art. 9 del D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 si riferisce ai soli Consiglieri (e al Presidente) dei – neo istituti - Ordini territoriali e non è estendibile ai membri degli Ordini e dei Collegi soppressi: la norma prevede infatti il solo limite di rieleggibilità dei Consiglieri dei nuovi Ordini “riuniti” senza dare rilievo agli eventuali mandati espletati presso gli Ordini estinti.*

*L’art. 64 rappresenta una mera precisazione dell’irrelevanza, ai fini della rieleggibilità, dei mandati espletati presso gli Ordini ed i Collegi estinti. La circostanza che la norma – rubricata “Prima elezione dei Consigli dell’Ordine” – faccia riferimento alla sola prima elezione degli organi degli Ordini territoriali non significa che solo per la seconda elezione abbiano rilievo i mandati espletati presso gli Ordini e i Collegi soppressi. Tale ricostruzione sarebbe illogica poiché consentirebbe ad un membro già rieletto presso un Ordine estinto di ricandidarsi alle prime elezioni dei nuovi Consigli degli Ordini “riuniti” ed escluderebbe invece dalla seconda competizione elettorale degli Ordini “riuniti” un membro di un Ordine estinto già rieletto consigliere del nuovo Ordine.*

*Legittimo è l’operato del Consiglio dell’Ordine che ha ammesso la candidatura e proclamato l’elezione dei vincitori nonostante fossero già componenti dei Consigli uscenti e fossero stati componenti dei precedenti Ordini e Collegi.*